

**CITTA' DI BISIGNANO****(Provincia di Cosenza)****87043 - Piazza Collina Castello
Tel. 0984/951071 – Fax 0984/951178 C.F. e P.I. 00275260784****ASSOCIAZIONE DEI
COMUNI VIRTUOSI****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE****(ORIGINALE)**

DATA 27 marzo 2019

N. 8

**OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI
INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.**

L'anno duemiladiciannove il giorno Ventisette del mese di marzo, alle ore 16,00, nella sala consiliare del Comune di Bisignano, si è riunito il Consiglio Comunale, in 1° convocazione, sessione ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge.

Risultano presenti al seguente punto:

Cognome e Nome	Presenti	Cognome e Nome	Presenti
Ammirata Antonio	Si	Lucieri Francesca Cristina	Si
Lo Giudice Francesco	Si	Fucile Francesco	Si
Fusaro Graziano	Si	Algieri Andrea	Si
Nicoletti Lucantonio	Si	Paterno Federica	Si
Amodio Gina	Si	Bisignano Stefania	No
Pirillo Francesca	Si	Cairo Isabella	Si
Gallo Ornella	Si		
Prezioso Alessia	Si		
Coschignano Francesca	SI		
Straface Francesco	Si		
Balestrieri Pierfrancesco	Si		

TOTALE PRESENTI : N. 16

TOTALE ASSENTI: N. 1

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa M.I. GINESE

La seduta è pubblica.

Assume la Presidenza l'avv. Antonio AMMIRATA nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale – che riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Presidente dà la parola al Sindaco che relaziona.
Intervengono i consiglieri Paterno, Fucile, Algieri, Cairo.
Il consigliere Algieri esce dall'aula alle 19,30.
Replica il Sindaco.

Interviene il consigliere Pirillo.

I consiglieri Fucile e Paterno esprimono, nella dichiarazione di voto, il voto contrario nell'approvazione del bilancio, mentre si riservano di esprimere voto favorevole su altri argomenti. Vista la proposta sopra riportata con allegata la scheda dei pareri, riportante il parere favorevole dei settori interessati, la normativa in essa richiamata, e visti inoltre:

- il D. L./gs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- la Legge nr. 205/2017 (Legge di Stabilità per il 2018);
- Visto il D.Lgs. n. 118/2011;
- Vista la L. 145/2018;
- le norme in materia;
- il Regolamento degli uffici e dei servizi e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;

Visto il verbale n. 1 del 25/03/2019 della Prima Commissione Consiliare;

Con voti n. 12 favorevoli

Contrari ==

Astenuti n. 3 (Cairo Fucile, Paterno)

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Algieri, Bisignano)

DELIBERA

Di approvare , come approva, la proposta che precede che forma parte integrante e sostanziale del presente deliberato e che si intende qui espressamente richiamata e confermata ad oggetto:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.

Su proposta del Presidente del Consiglio, con successiva votazione, resa nei modi e forme di legge e dal seguente esito:

Con voti n. 12 favorevoli

Contrari ==


Astenuti n. 3 (Cairo Fucile, Paterno)

su n. 15 Consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge, (assenti Algieri, Bisignano)


DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/00;

IL Presidente del Consiglio Comunale
Avvto Antonio AMMIRATA



Il Segretario generale verbalizzante
Dot.ssa M. Y. GINESE





Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO COMUNALE DEL RESPONSABILE DEL I SETTORE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) ha istituito l'imposta unica comunale (IUC), la quale si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

PREMESSO che lo stesso comma, all'art. 1 della succitata legge, specifica che la IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

PREMESSO che i commi 639 e seguenti dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013 introducono la disciplina della IUC, con passaggi sia di carattere generale sia attinenti alle singole componenti della medesima;

CONSIDERATO che in ossequio a quanto previsto dal comma 682 del medesimo articolo, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro, per quanto riguarda la Tasi, la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE e l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014), così come modificati dal decreto legge n. 16 del 6 marzo 2014 :

669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

671. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipula alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna;

676. L'aliquota di base della TASI è uguale all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

RILEVATO che:

- il comma 14, dell'art. 1, della Legge 208/2015 sancisce l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, declinandola anche con riferimento alle specificità del tributo. Le modifiche incidono sulla disciplina TASI dettata dalla legge di stabilità 2014 (legge n.147 del 2013).
- in particolare, la lettera a), con una modifica al comma 639, elimina la Tasi dagli immobili destinati ad abitazione principale non solo del possessore, ma anche "dell'utilizzatore e del suo nucleo familiare", ad eccezione degli immobili classificati nelle categorie A/1, A/8 e A/9 (cd. "immobili di lusso").

- con la lettera b) viene sostituito il comma 669 della legge di stabilità 2014, riguardante il presupposto impositivo della Tasi. Tale nuova disposizione rappresenta una norma di coordinamento con la generale esenzione TASI di abitazioni principali e terreni agricoli, poiché viene precisato che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli e dell'abitazione principale (restano imponibili le abitazioni "di lusso": A/1, A/8 e A/9);
- la lettera c) interviene sul comma 678 della legge di stabilità 2014. Si prevede che l'aliquota TASI dei cd. "immobili merce" è ridotta all'1 per mille, fintanto che restino invenduti e non siano in ogni caso locati. E' concessa la facoltà ai Comuni di modificare in aumento la suddetta aliquota sino al 2,5 per mille o, in diminuzione, fino all'azzeramento. La norma stabilizza a regime il limite già in vigore per gli anni 2014 e 2015.

RICHIAMATA inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 25% a favore degli immobili locati a canone concordato;

CONSIDERATO che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 della L. 147/2013 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono, in linea generale, i servizi, prestazioni, attività, opere, forniti dai comuni alla collettività per i quali non è attivo alcun tributo o tariffa, secondo le seguenti definizioni :

- Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
- Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
- Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale.

RITENUTO opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti esenzioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art.27, nei seguenti casi :

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'Art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con Legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'Art. 15 della Legge 27 dicembre 1977, n. 984, in quanto il Comune di BISIGNANO è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare n. 9 del 14 giugno 1993;
- h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'Art. 73, comma 1, lettera c), del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'Art. 16, lettera a), della Legge 20 maggio 1985, n. 222;
- i) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'Art. 9, comma 3 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto il Comune di

BISIGNANO risulta classificato tra i Comuni montani o parzialmente montani di cui all'elenco predisposto dall'ISTAT;

- j) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k) gli immobili ed i fabbricati adibiti ad esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- l) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato, con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- m) le abitazioni principali e le pertinenze delle medesime, come definite all'Art. 3 del presente regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- n) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- o) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- p) le case coniugali assegnate al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- q) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'Art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; ai fini dell'applicazione dei benefici in oggetto, il soggetto passivo presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione relative all'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni, con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativi catastali degli immobili ai quali il beneficio si applica;
- r) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'Art. 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;
- s) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

RITENUTO opportuno altresì stabilire l'applicazione delle seguenti riduzioni tariffarie, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art.27, nei seguenti casi :

- 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
- 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
- 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
- 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo.

RITENUTO, altresì, opportuno stabilire l'applicazione delle seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27, nei seguenti casi : Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze (A1-A8 e A9): € 200,00, le quali saranno finanziate con il maggiore gettito Tasi derivante dall'applicazione della relativa maggiorazione del 0,8 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 208/2015, per come prorogato dall'art. 1, comma 1133 lett. b) della legge 145/2018;

ATTESO che il Consiglio Comunale dovrà approvare le suddette aliquote in considerazione del fatto che trattasi di materia di competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D. lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 84 del 30 luglio 2014, con la quale è stato approvato il "Regolamento Imposta Unica Comunale - IUC", che comprende anche la disciplina dell'IMU;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 18/02/2019, con la quale è stato deliberato il Documento Unico di Programmazione 2019/2021 ai fini della presentazione al Consiglio Comunale;

ATTESO CHE la Giunta Comunale, sulla base degli indirizzi di programmazione contenuti nel DUP, con propria deliberazione n. 36 del 18/02/2019, esecutiva, ha approvato lo schema del bilancio di previsione finanziario 2019/2021 di cui all'art. 11 del d.Lgs. n. 118/2011;

CONSIDERATO CHE:

- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 24/06/2016, l'Ente ha fatto ricorso alla procedura di riequilibrio pluriennale di cui all'art. 243-bis del Tuel;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 20/09/2016, l'Ente ha approvato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'art. 243-ter del Tuel;
- per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, le tariffe 2019, relative all'Imu, la Tasi e l'Irpef, devono rimanere invariate rispetto al 2016 e, nel contempo, per la Tari ed il servizio idrico integrato bisogna garantire, come per il 2016, la copertura integrale dei relativi costi;
- sempre per effetto delle succitate deliberazioni e della richiesta di accesso dell'Ente al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, nel bilancio di previsione 2019-2021 viene garantito il rispetto delle prescrizioni normative contenute nell'art. 243-bis, comma 9, del vigente D.lgs 267/2000;
- con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 54 del 03/11/2017, l'Ente ha approvato la riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, a norma dell'art. 243-quater;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 20/09/2016 avente ad oggetto "Rideterminazione aliquote Imu per effetto dell'accesso al fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del Tuel, a seguito del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui al precedente art. 243-bis;

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno"*;

VISTO il Decreto del Ministero degli Interni del 25/01/2019 (G.U. 02/02/2019 n. 28) con il quale è stato differito il termine, per la deliberazione del Bilancio 2019/2021, al 31/03/2019;

VISTO il D. Lgs. 18/8/2000, N. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.

VISTO l'art. 1, comma 1133 lett. b) il quale testualmente recita quanto segue: " all'articolo 1, comma 28, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *«Per l'anno 2019 i comuni che hanno deliberato ai sensi del periodo precedente possono continuare a mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la stessa aliquote confermata per gli anni 2016, 2017 e 2018»*";

VISTA la Legge 145/2018 (Legge di stabilità 2019);

VISTO lo Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità,

VISTI i pareri espressi favorevolmente dai funzionari preposti, in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PROPONE

Per le motivazioni espresse nella narrativa che precede e qui si intendono ripetute e trascritte quali parti integranti e sostanziali del presente provvedimento:

- **DI CONFERMARE** la maggiorazione Tasi dello 0,80 per mille, ai sensi del comma 1133 lett. b), art. 1 della legge 145/2018;
- **DI APPROVARE**, per l'anno 2019, le seguenti aliquote per l'applicazione della componente TASI (Tributo servizi indivisibili):

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale, relative pertinenze ed equiparati all'abitazione principale.	esente
Abitazione principale e pertinenze (solo A1-A8-A9).	0,80 per mille
Altri fabbricati ed aree edificabili.	2,30 per mille

Fabbricato rurale strumentale all'attività agricola	esente
Terreno agricolo	escluso

- **DI PROPORRE** le seguenti detrazioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27 : Detrazione per Abitazione Principale e Pertinenze (solo cat. A1 – A8 e A9): € 200,00, le quali saranno finanziate con il maggiore gettito Tasi derivante dall'applicazione della relativa maggiorazione del 0,8 per mille, ai sensi dell'art. 1, comma 28 della legge 208/2015, per come prorogato dall'art. 1, comma 1133 lett. b) della legge 145/2018;
- **DI PROPORRE** altresì le seguenti riduzioni, ai sensi del comma 731 legge di stabilità 2014 (Legge n. 147 del 27.12.2013) e sulla base del Regolamento IUC - Capitolo 3) Regolamento Componente TASI - Art. 27:
 - a) 30% per le abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;
 - b) 30% per i locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
 - c) 30% per le abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;
 - d) 30% per i fabbricati rurali ad uso abitativo;
- **DI DARE ATTO CHE** per effetto dell'applicazione delle suddette aliquote, anche in considerazioni del gettito realizzato nell'anno 2017, è previsto complessivamente, per l'anno 2019, un gettito, presuntivo, pari ad € 350.000,00, da iscrivere nella parte entrata del Bilancio di Previsione 2019/2021, tenendo presente che il gettito Tasi stimato ad aliquota base alimenta il fondo di solidarietà comunale;
- **DI INDIVIDUARE** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta, anche parzialmente:
 - a) Servizi generali, prestazioni, attività, opere la cui utilità ricade omogeneamente su tutta la collettività del comune.
 - b) Servizi dei quali ne beneficia l'intera collettività, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro e per i quali non è pertanto possibile effettuare una suddivisione in base all'effettiva percentuale di utilizzo individuale.
 - c) Servizi a tutti i cittadini, ma di cui non si può quantificare il maggiore o minore beneficio tra un cittadino ed un altro, non ricompresi pertanto nei servizi a domanda individuale, come da seguente elenco dettagliato, con indicati i relativi costi complessivi di riferimento, comunque suscettibili di variazioni in corso d'esercizio :

DESCRIZIONE	COSTO IN €
Anagrafe	112.330,00
Ambiente e Territorio – verde pubblico	65.357,38
Gestione della Rete Stradale Comunale	154.000,00
Illuminazione Pubblica	390.115,78
Servizi Cimiteriali	78.979,51
Servizi di Polizia Locale	249.137,56
Servizio di Protezione Civile	50.200,00
Servizi Socio-Assistenziali	331.130,00
TOTALE	1.285.997,00

- **DI DARE ATTO** che tali aliquote, le esenzioni e le detrazioni decorrono dal 1 gennaio 2019;
- **DI DARE ATTO** che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo TASI si rimanda al Regolamento approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 30/07/2014;
- **DI DEMANDARE** al Responsabile dell'Imposta l'obbligo di pubblicazione sul portale del federalismo fiscale del presente atto e nei termini di legge previsti.


Bisignano li, 08/03/2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Adriana BROCCOLO

IL RESPONSABILE DEL I SETTORE

Dott. Dario MERINGOLO



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.


PARERI AI SENSI DELL' ART. 49, COMMA 1 E ART. 147 BIS COMMA 1 D.LGS. 267/00.

A) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

SETTORE FINANZIARIO

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa.

Bisignano li 8/3/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

B) PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1° e art. 147 bis, comma 1, D.Lgs. 267/00 parere favorevole di regolarità contabile.

Bisignano li 8/3/2019



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott. Dario MERINGOLO

Convocazione a norma di Regolamento, giusto invito nr. 4751 del 18/03/2019, notificata ai componenti della commissione.

O.D.G.

- 1) DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) – PERIODO 2019/2021 - DISCUSSIONE E CONSEGUENTE APPROVAZIONE DEFINITIVA (ART. 170, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267/2000.
- 2) ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF. DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
- 3) DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.
- 4) IMU (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA). DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2019.
- 5) APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO E TARIFFE DELLA COMPONENTE TARI DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) PER L'ANNO 2018.
- 6) APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2018/2020 (ART. 151 DEL D.LGS. N. 267/2000 E ART. 10, D.LGS. N. 118/2011).
- 7) AGGIORNAMENTO COMPENSO PER IL REVISORE UNICO DEI CONTI NOMINATO PER IL PERIODO 14/06/2017 – 14/06/2020 (COMUNI SOTTO I 15.000 ABITANTI).
- 8) VARIE ED EVENTUALI.


NOMINATIVI	PRESENTI
Fusaro Graziano -Presidente	SI
Fucile Francesco - componente	SI
Stefania Bisignano -componente	NO

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dott. Dario Meringolo.


Il Presidente, alle ore 11:50, constatata la regolarità della seduta la dichiara aperta. Il Presidente prende atto della consegna ai componenti della commissione, a mezzo Pec ed in data 22/03/2019, della documentazione di cui all'Odg.

Il Presidente, dopo la discussione in merito ai punti all'Odg e non avendo altro da aggiungere, alle ore 12:45 dichiara chiusa la seduta e dichiara che copia del presente verbale viene ad essere consegnato ai componenti della commissione.

IL PRESIDENTE



I COMPONENTI



IL SEGRETARIO VERB.



Città di Bisignano

(PROVINCIA DI COSENZA)

Cap. 87043 Tel. 0984 951071 (951072) Fax 0984 951178 C.F. e P.I. 00275260784

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

DATA 27/03/2019

n. 8

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE COMPONENTE TASI (TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI) PER L'ANNO 2019.

Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio - sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009, n. 69) il giorno 28/3/2019 e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

N. Reg. Albo prot. n. _____

Bisignano li, 28/3/2019

La stessa Deliberazione è stata comunicata ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs n. 267/2000.

Bisignano li, 28/3/2019



Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo

Comune di Bisignano (Provincia di Cosenza)

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi del D.lgs 267/2000:

- Poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4) D.lgs 267/2000;
- Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 D.lgs 267/2000).

Bisignano li, 28/3/2019

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Giuseppe Meringolo

